

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15, COMMA 4, C.P.A.

Nell'interesse del Sig. **Sammatrice Alessandro**, nato a **omissis**, l' **omissis**, C.F. **omissis**, residente a **omissis**, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Francesco Leone (C.F. **omissis** – **omissis**), dall'Avv. Simona Fell (C.F. **omissis** – **omissis**) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. **omissis** – **omissis**), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: **omissis**
omissis

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna** (C.F. 80012550929), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **U.S.R. per la Sardegna, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari** (C.F. 80003220904), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;
- **I.C. statale “P. Tola”** (C.F. 92150600903), in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante *p.t.*;
- **I.C. statale “Anna Compagnone”** (C.F. 91018580901), in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Piana Sauro**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la classe di concorso **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado** di cui al decreto prot. n. 11733 del 6 agosto 2021 dell'Ambito Territoriale di Sassari, con punteggio pari a 4;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del decreto prot. n. 10262 del 16 agosto 2021 con il quale l'I.C. statale "*P. Tola*" di Sassari ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia per la classe di concorso **AC56 – Strumento nella scuola secondaria di I grado (clarinetto)** poiché in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione;
- del decreto prot. n. 1710 del 17 agosto 2021 con il quale l'I.C. statale "*Anna Compagnone*" di Palau ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia per la classe di concorso **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado** poiché in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione;
- delle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Sassari relative alle classi di concorso **AC56 - Strumento nella scuola secondaria di I grado (clarinetto)** e **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado**, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;*
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e*

disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"*(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *«La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»;*
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo"*, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione con riserva nelle graduatorie di proprio interesse.

1. – Con ricorso iscritto *sub.* R.g. n. 698/2021, promosso innanzi l'Ecc.mo TAR Sardegna - Cagliari, l'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti indicati in epigrafe.

2. - All'esito della camera di consiglio del 14 settembre 2021 il Collegio adito, con ordinanza n. 280 del 17 settembre 2021, ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospeso il provvedimento impugnato.

3. – All'udienza pubblica del 4 maggio u.s. il Collegio, presa coscienza del fatto che *«tra gli atti impugnati dai ricorrenti vi è un atto a contenuto generale, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, l'impugnazione di tale atto radica la competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma.*

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., è territorialmente competente a conoscere della presente questione il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, attesa l'efficacia estesa all'intero territorio nazionale del

decreto ministeriale impugnato e considerata la natura dello stesso», ha declinato la propria competenza territoriale in favore di codesto Ecc.mo TAR.

4. - Tutto ciò premesso, con il presente atto si provvede alla riassunzione e alla costituzione in giudizio ai fini della sua prosecuzione *ex art. 15, comma 4, c.p.a.*, insistendo nell'accoglimento del ricorso, unitamente alla contestuale istanza di concessione di idonee misure cautelari, e nella richiesta di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, stante la mancata esitazione dell'istanza di accesso agli atti da parte della Procedente, riservandosi di integrare nel prosieguo le difese.

Si trascrive integralmente il ricorso:

***“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
RICORSO CON ISTANZA DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.A.***

Nell'interesse del Sig. SAMMATRICE ALESSANDRO,

omissis

- *Ricorrente*

CONTRO

- ***Ministero dell'Istruzione*** (C.F. 80185250588), *in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari;*
- ***Ministero dell'Università e della Ricerca*** (C.F. 96446770586), *in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari;*
- ***Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*** (C.F. 80012550929), *in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari;*
- ***U.S.R. per la Sardegna, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari*** (C.F. 80003220904), *in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari;*

- **I.C. statale “P. Tola”** (C.F. 92150600903), in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t.;
- **I.C. statale “Anna Compagnone”** (C.F. 91018580901), in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t.;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Piana Sauro**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la classe di concorso **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado** di cui al decreto prot. n. 11733 del 6 agosto 2021 dell'Ambito Territoriale di Sassari, con punteggio pari a 4;

- *Controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI E MONOCRATICHE

EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

- del decreto prot. 10262 del 16 agosto u.s. con il quale l'I.C. statale “P. Tola” di Sassari ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia per la classe di concorso **AC56 – Strumento nella scuola secondaria di I grado (clarinetto)** poiché in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione;
- del decreto prot. 1710 del 17 agosto u.s. con il quale l'I.C. statale “Anna Compagnone” di Palau ha escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia per la classe di concorso **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado** poiché in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero;
- delle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Sassari relative alle classi di concorso **AC56 - Strumento nella scuola secondaria di I grado (clarinetto)** e **A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado**, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente;
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di

supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che «La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»;

- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.

finalizzata a consentire l'inserimento con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia dell'Ambito Territoriale di Sassari per le classi di concorso di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire allo stesso di presentare le domande di assunzione attive sul portale "Istanze Online" dal 10 ed entro le ore 23:59 del 21.08 p.v. e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che gli consenta la partecipazione al prosieguo dell'iter concorsuale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

del diritto del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione con riserva nelle graduatorie di proprio interesse.

Si premette in

FATTO

1. - L'odierno ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito all'estero, più precisamente in Romania.

In riferimento a tale titolo, lo stesso ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente ed è in attesa di ricevere il relativo provvedimento di riconoscimento.

2. - Per quanto rileva in questa sede segnalare, il ricorrente, già inseritosi nelle GPS, ha partecipato con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno e aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31 luglio u.s. e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

Segnatamente, il ricorrente è stato ammesso a partecipare alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "Istanze Online" – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato/specializzato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

3. - Malgrado la chiarezza del dettato normativo applicabile, l'I.C. statale "P. Tola" di Sassari prima, e l'I.C. statale "Anna Compagnone" di Palau poi, con decreti protocollati rispettivamente al n. 10262 del 16 agosto u.s. e n. 1710 del 17 agosto u.s., hanno escluso il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di I fascia per le classi di concorso **AC56 – Strumento nella scuola secondaria di I grado (clarinetto) e A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado.**

Segnatamente, i due istituti non hanno ritenuto possibile l'inserimento del ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché, secondo gli stessi, il D.M. 51/2021 farebbe unicamente riferimento ai docenti già in possesso del provvedimento di riconoscimento.

La fonte in esame prevede, però, unicamente che «Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente».

Una lettura conformemente orientata della disposizione sopra richiamata rispetto al dettato normativo (la legge – l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021 - e l'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa – l'O.M. 60/2020) impone all'Amministrazione di consentire, **anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione all'insegnamento all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto**, di poter presentare domanda ed essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Nonostante la chiarezza delle disposizioni legislative e regolamenti, i due istituti hanno escluso il ricorrente dalle graduatorie in esame, **a differenza di altri Ambiti Territoriali, come quello di Milano, che, invece, in corretta applicazione della normativa di riferimento, ha permesso ai docenti nella medesima situazione della ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e non li ha esclusi (!). Quindi due comportamenti differenti rispetto a un'unica previsione normativa.**

4. - Ciò posto, preme rilevare che, peraltro, gli atti odiernamente impugnati sono anche altamente pregiudizievoli per il ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse deriva l'impossibilità per lo stesso di essere destinatario di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e/o specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. 2021/2022, di prossima apertura. E infatti, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, atteso che **tali graduatorie – unitamente alla prima fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto**

previsto dall'art. 59, comma 4, del citato D.L. 73/2021.

*Segnatamente, secondo quanto previsto dall'Avviso del 9 agosto 2021, pubblicato sul proprio sito dal Ministero dell'Istruzione, le procedure assunzionali di interesse del ricorrente unicamente riservate ai docenti presenti nella prima fascia delle GPS e degli elenchi aggiuntivi si stanno svolgendo sul portale "Istanze Online" già **dal 10.08 e termineranno alle ore 23:59 del 21.08 p.v., sia per i conferimenti di incarico a tempo determinato, sia per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni e, ove tale tutela di estrema urgenza dovesse essere negata, l'odierno ricorrente rischierebbe di subire il danno gravissimo di perdere la possibilità di potervi partecipare, trattandosi di termini perentori!***

Conseguentemente, la gravità del pregiudizio subito dal ricorrente è tale da legittimare l'adozione di un decreto presidenziale di estrema urgenza ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sulla cui concessione si è già positivamente espresso il T.A.R. Sicilia – Palermo con decreto n. 520 del 17 agosto u.s. e il T.A.R. Lazio – Latina con decreto n. 249 del 18 agosto 2021.

5. - Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto emerge l'illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, il quale appare altresì manifestamente pregiudizievole delle prerogative dell'odierno ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 59, COMMA 4, D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 4, O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 1, D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 2, COMMA 4-TER, D.L. 22/2020

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'espunzione del ricorrente dalle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa il D.M. 51/2021, ai sensi del quale "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021".

*Ebbene, gli atti impugnati sono illegittimi per violazione di legge con riferimento all'**art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021** che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di I fascia, così ponendo nel nulla*

qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione, infatti, ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei «docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021».

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata poiché, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla Legge (l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021) e dalla O.M. 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume, in primis, dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo».

E infatti, l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che: «1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]». Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021 ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli «conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente», corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della «relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo».

¹ Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021

Peraltro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4, della medesima Ordinanza.

Segnatamente, tale previsione dispone che “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in contrasto con quanto previsto dall'O.M. 60/2020 viola anche l'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, nonché l'art. 59, comma 4, lett. a), D.L. 73/2021.

*E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020, “4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, **ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza**, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] **con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine.** [...]”.*

*Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a “le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, sia a “**Pindividuazione nonché della graduazione degli aspiranti**”.*

L'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esaurendo il potere normativo del Ministero sul punto. La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di I e II fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, comma 4-ter ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza de qua al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata

correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per contro, i due istituti, nel disporre l'espunzione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche contra legem.

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

*Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina **“di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza”** e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.*

Donde il primo motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa del ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse del ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento ed è, pertanto, manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente un'ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati che, come l'odierno ricorrente, non hanno avuto l'oggettiva possibilità di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse a usufruire

della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta per l'a.s. 2021/2022.

Pertanto, è d'uopo ribadire che l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo al ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

In secundis, l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che la ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura d'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti territoriali, quali ad esempio l'Ambito Territoriale di Milano o gli ambiti territoriali afferenti all'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo. Tale Amministrazione, infatti, ha legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Il ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in epigrafe, o, in alternativa, dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello della ricorrente.

A tale istanza, ad oggi, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che codesto Ecc.mo T.A.R., al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare la ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SUL PERICULUM IN MORA

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a., che consentirebbe al ricorrente di ottenere il reinserimento nelle graduatorie di proprio interesse e, conseguentemente, di partecipare alla procedura assunzionale straordinaria il cui termine di partecipazione, come già ricordato, scadrà alle ore 23:59 del 21.08 p.v.

L'estrema gravità e urgenza è, quindi, giustificata dalla circostanza secondo la quale, in

assenza di un'adeguata tutela cautelare, il ricorrente non avrà modo di partecipare legittimamente alle procedure di assunzione che si stanno già svolgendo dal 10 agosto a mezzo di candidatura da esprimersi sul portale "Istanze Online" e che saranno aperte unicamente fino alle ore 23:59 del 21.08 p.v., secondo quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 9 agosto 2021.

I requisiti di estrema gravità e urgenza di cui si è detto sono stati, peraltro, già positivamente vagliati dal Presidente del T.A.R. Lazio – Latina (decreto n. 249/2021 reso nel giudizio iscritto sub. R.g. n. 580/2021) e dal Presidente del T.A.R. Sicilia – Palermo che, con i decreti n. 520 e 521 del 17 e 18 agosto u.s., ha accolto l'istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. avuto conto del termine di scadenza per la presentazione delle domande e del mancato pregiudizio che ne deriverebbe «all'azione della P.A. ed agli interessi pubblicistici dalla stessa perseguiti».

Ciò posto, quindi, ove codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere, ora per allora, la richiesta misura cautelare monocratica, il ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile consistente, per l'appunto, nell'impossibilità di ottenere un conferimento di incarico a tempo determinato o indeterminato.

E infatti, dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse del ricorrente derivano per lo stesso notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Appare evidente, infatti, che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità, costituzionalmente garantito, ha natura primaria e non può essere condizionato dalle illegittimità dell'agere amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale ma, altresì, quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito la ricorrente, la quale si è vista privata di un'opportunità lavorativa unica e irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni

di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto del ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 Cost., nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, Cost. e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora) necessari per la concessione del provvedimento cautelare monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ill.mo Presidente e l'Ecc.mo Tribunale adito non adottino i provvedimenti cautelari di estrema urgenza richiesti.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. SARDEGNA

*contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte, unitamente alla contestuale istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. stante i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, con conseguente annullamento in parte qua degli atti indicati in epigrafe, reinserendo il ricorrente nelle graduatorie di suo interesse e permettendo allo stesso di partecipare alla procedura assunzionale straordinaria disposta per l'a.s. 2021/2022, di prossima indizione, **la cui scadenza è prevista per le ore 23:59 del 21.08 p.v.:***

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. SARDEGNA

*- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare, monocratica e/o collegiale, che permetta al ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale;*

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Palermo - Cagliari, 18 agosto 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale”

Roma, 22 giugno 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale